



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 89 dell'11 Dicembre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 dicembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 16 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 31.10.2019 (punizione sportiva perdita della gara SS S. Pietro Apostolo – ASD Serrese del 20.10.2019 con il punteggio di 0 – 3, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Tassone Michele, squalifica calciatore ZAFFINO Michele fino all'8.11.2019 in quanto firmatario della distinta di gara in qualità di capitano, squalifica calciatore TASSONE Michele per una gara effettiva, ammenda € 80,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la società San Pietro Apostolo presentava reclamo con cui sosteneva che nella gara SAN PIETRO APOSTOLO -SERRESE del 20/10/2019 la società SERRESE aveva fatto prendere parte il calciatore TASSONE MICHELE N° 17 nato il 3/4/2000, matricola 2417348, espulso e successivamente sanzionato con la squalifica per una gara effettiva.

Argomentava il giudice sportivo che la Serrese aveva indicato nella distinta il n° 8 TASSONE MICHELE nato il 27/7/2000 riportando tuttavia la matricola 2417348 e la tessera LND 79492 invece di quella esatta, 2276279. Tale matricola si riferisce in effetti a TASSONE MICHELE, tesserato della società SERRESE nato il 3/4/2000 non riportato in distinta.

Dal momento che l'identificazione dei calciatori elencati in distinta, avviene attraverso i documenti ufficiali di riconoscimento che autenticano la fotografia del calciatore ritratto e che nella partita in argomento il documento d'identificazione del calciatore che ha preso parte alla gara, sotto il nominativo del TASSONE MICHELE n° 8 della società SERRESE, è la matricola 2417348 con la tessera LND 794926 che è riconducibile al TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 e non certamente a quello indicato in distinta come nato il 27/07/2000, il giudice ha dedotto che la società SERRESE ha fatto prendere parte alla gara il calciatore TASSONE MICHELE nato il 3/4/2000 con matricola n° 2417348 e tessera LND 794926, che non poteva prendervi parte poiché squalificato come da C.U. 75 del 2/5/2019, per cui deliberava per come in epigrafe.

La società ASD Serrese propone reclamo ribadendo che alla gara in esame ha partecipato in posizione regolare il calciatore Tassone Michele nato il 27.7.2000 e che l'erronea trascrizione della matricola è un mero errore materiale tra l'altro riconducibile ad una associazione elettronica da parte del portale della L.N.D.. Inoltre l'identificazione da parte dell'arbitro sarebbe avvenuta con il tesserino e la foto del calciatore che ha realmente preso parte alla gara. Ha aggiunto che tale errore si è verificato ancora nell'ultima gara giocata ed in quel caso solo la solerzia dell'arbitro che si è accorto dell'errore chiedendo ai dirigenti di correggerlo ha scongiurato un nuovo caso.

Questa Corte, in via preliminare constatata che il preannuncio reclamo è stato inviato e pervenuto il 4.11.2019, oltre cioè i due giorni dal C.U. del 31.10.2019 recante la decisione da impugnarsi, statuiti a pena di inammissibilità dagli articoli 76 comma 2 e 52 comma 2 del nuovo C.G.S., che, inoltre, la reclamante non ha provato la trasmissione del preannuncio del reclamo alla controparte, imposto a pena di inammissibilità dal citato articolo 76 comma 2.

Per tale ragione questo Collegio non può esaminare il merito della vicenda.

Il reclamo è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO nr. 17 della Società U.S. GEPPINO NETTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 28.11.2019 (squalifica calciatore AITA Giovanni per CINQUE gare effettive, inibizione dirigente NETTI Francesco fino al 30.06.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara U.S. Geppino Netti - A.S.D. Cerzeto K91 del 23/11/2019 risulta che:

- al 33° del 1° tempo, il massaggiatore della società U.S. Geppino Netti, Netti Francesco, dopo essere stato ammonito per proteste, proferiva all'arbitro frasi offensive e minacciose; mentre quest'ultimo si accingeva a notificargli il consequenziale provvedimento di espulsione, il Netti lo colpiva con un calcio alla gamba dx, che non gli provocava conseguenze lesive, reiterando, inoltre, gli insulti e le minacce, prima che altri tesserati della stessa società provvedessero a farlo uscire dal terreno di gioco;

- al 35° del II tempo, il calciatore Aita Giovanni (*U.S. Geppino Netti*), dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, proferiva nei confronti del direttore di gara espressioni offensive e minacciose; il calciatore, a fine gara, reiterava il suddetto comportamento nei confronti dell'arbitro all'interno degli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (*cfr. C.U. n.80 del 28/11/2019 del Comitato Regionale Calabria*):

- *inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/06/2020 al dirigente Netti Francesco;*

- *squalifica per cinque gare effettive al calciatore Aita Giovanni.*

La società reclamante nega gli addebiti contestati ai due tesserati, sostenendo, in sintesi, che il calciatore Aita ed il dirigente Netti avrebbero protestato nei confronti dell'arbitro, senza porre in essere, tuttavia, i comportamenti ascritti nel referto.

La stessa, in conclusione, chiede che entrambe le sanzioni vengano ridotte.

Va rilevato che il rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata (*art.61, comma 1, C.G.S.*), riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non presenta profili di attaccabilità, in quanto gli accadimenti narrati non possono essere posti in dubbio, rendendo non meritevole di pregio quanto sostenuto dalla reclamante.

In merito alla sanzioni irrogate, questo Collegio ritiene che le stesse debbano essere in questa sede confermate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.

RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. NICOTERA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 29.11.2019 (inibizione dirigente SOLANO Mario Giuseppe fino al 28.02.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

-che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara Nicotera – Parghelia del 26/11/2019 risulta che:
- al 22° minuto del II tempo, il Dirigente Accompagnatore della società Nicotera, Solano Mario Giuseppe, proferiva all'arbitro frasi offensive e minacciose "tenendo in mano un paio di forbici" e veniva, conseguentemente, espulso;
- al termine della gara, il Solano entrava nello spogliatoio arbitrale per ritirare i documenti e, per come riportato testualmente dal direttore di gara, "mi minacciava tenendo ancora in mano le forbici".

Il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il dirigente in questione con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/02/2020 (cfr. C.U. n.81 del 29/11/2019 del Comitato Regionale Calabria).

La società A.S.D. Nicotera propone reclamo avverso la suddetta decisione sostenendo che il Solano avrebbe soltanto protestato nei confronti dell'arbitro, senza minacciarlo. Inoltre, la società precisa che il dirigente si trovasse con le forbici in mano a bordo campo nel corso della gara e non anche al termine della stessa, avendole utilizzate per applicare ad un proprio calciatore infortunato una garza con il cerotto.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della sanzione comminata.

I fatti per come narrati dall'arbitro in modo puntuale non possono essere posti in dubbio in considerazione, peraltro, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso (art.61, comma 1, C.G.S.).

La sanzione appare anch'essa non immeritevole di censura e, quindi, deve essere confermata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla reclamante.

RECLAMO nr. 19 della Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 14.11.19 (omologazione risultato della gara XENIUM – POLISPORTIVA FUTURA 3-3 del 04/11/2019, campionato Under 19 Calcio a 5).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

l'attuale reclamante in primo grado chiedeva di irrogarsi alla società A.S.D. Xenium la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto la società avversaria avrebbe schierato il calciatore n. 6 Cotroneo Giorgio nato il 26/02/2004 non autorizzato dalle specifiche disposizioni relative al campionato Regionale Under 19 di Calcio a 5 (C.U. n. 2 del 2 luglio 2019) in quanto non rispettava la condizione prevista dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.

La società A.S.D. Xenium inviava le proprie controdeduzioni nelle quali precisava che l'utilizzo in distinta del Cotroneo era regolare essendosi la società attenuta al regolamento pubblicato il 21.10.2019 sul C.U. n. 54 in ordine alle disposizioni "Limiti di partecipazione".

Quanto assunto dalla reclamante a detta del giudice non trova riscontro nelle norme relative ai limiti di partecipazione del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque, riportate rispettivamente nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2019, nel C.U. n. 54 del 21 ottobre 2019 nonché nell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., dai quali si evince che per la partecipazione dei calciatori quindicenni alle attività giovanili (Under 19 nella fattispecie) non è necessaria alcuna specifica autorizzazione del Comitato che è invece prevista per le attività agonistiche dilettantistiche; lo stesso, accertato che alla data dell'incontro il calciatore della società A.S.D. Xenium, COTRONEO Giorgio (nato il 26/02/2004), aveva anagraficamente compiuto il 15° anno di età e, conseguentemente, aveva titolo a prendere parte all'incontro in oggetto, riteneva di dover rigettare il ricorso presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Futura e omologava il risultato della gara.

La società ha impugnato tale delibera sostenendo che al caso di specie non può applicarsi la normativa dettata per le competizioni giovanili per cui la disciplina di riferimento rimane il C.U. n° 2 del 2 luglio 2019 mai abrogato.

La tesi della reclamante non merita pregio e la decisione del giudice di prime cure va considerata assolutamente legittima.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi